Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addí 7 dicembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1966

relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità Economica Europea e il Regno Unito per la proroga della sospensione contemporanea dei dazi doganali sul tè, sul mate e sui legni tropicali

(67/39/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 111 e 114,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Dopo aver espletato le procedure previste dalla convenzione di associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità,

Vista la relazione della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

È concluso a nome della Comunità l'accordo, sotto forma di uno scambio di lettere, tra la Comunità e il Regno Unito, per la proroga della sospensione contemporanea dei dazi doganali sul tè, sul mate e sui legni tropicali.

Lo scambio di lettere di cui al primo comma è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona che ha il potere di firmare, a nome della Comunità, l'accordo di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, addí 7 dicembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

ALLEGATO A

Scambio di lettere relativo alla proroga dell'accordo tariffario tra la Comunità Economica Europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [1]

A. *Lettera dell'Ambasciatore del Regno Unito alla Comunità Economica Europea (originale)*

I have the honour to refer to the arrangement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the European Economic Community which was signed at Brussels on the 10th of September, 1963, providing for the suspension or reduction of certain customs duties on tea, maté and tropical hardwoods.

[1] GU n. 166 del 19. 11. 1963, pag. 2735/63.

It is the understanding of Her Majesty's Government that, notwithstanding the provisions of paragraph V, the undertakings set out in that arrangement will be extended for a further period of one year with effect from the 1st of January, 1967.

I shall be grateful for your confirmation that this is equally the understanding of the European Economic Community.

B. *Risposta della Comunità Economica Europea all'Ambasciatore del Regno Unito*

Mi pregio comunicarle che ho ricevuto la Sua lettera del 23 dicembre 1966 concernente l'accordo concluso tra la Comunità Economica Europea e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmato a Bruxelles il 10 settembre 1963, che prevede la sospensione o la riduzione di taluni dazi doganali sul tè, sul mate e sui legni tropicali.

La Comunità Economica Europea intende che, nonostante le disposizioni del paragrafo V, gli impegni contratti in base a tale accordo siano prorogati, per un nuovo periodo di un anno a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Voglia credere, signor Ambasciatore, ai sensi della mia alta considerazione.

ALLEGATO B

Traduzione della lettera indirizzata dall'Ambasciatore del Regno Unito alla Comunità Economica Europea

Ho l'onore di riferirmi all'accordo concluso tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità Economica Europea, firmato a Bruxelles il 10 settembre 1963, il quale prevede la sospensione o riduzione di alcuni dazi doganali sul tè, sul mate ed i legni tropicali.

Il governo di Sua Maestà intende che, nonostante le disposizioni del paragrafo V, gli impegni assunti a norma di detto accordo siano prorogati, a decorrere dal 1° gennaio 1967, per un nuovo periodo di un anno.

Le sarei grato se volesse confermarmi che questo è anche quanto intende la Comunità Economica Europea.
